

# LA LEGGE DI BILANCIO 2026 E LE ALTRE NOVITÀ FISCALI DI FINE 2025

a cura di Silvia Pelizzo, dottore commercialista e tributarista in Udine

## SOMMARIO

<b>1. IL RITORNO DELL'IPERAMMORTAMENTO</b> .....	3
1.1. Ambito soggettivo di applicazione .....	3
1.2. Ambito oggettivo di applicazione .....	4
1.3. Misura dell'agevolazione .....	5
1.4. Recapture dell'agevolazione .....	6
1.5. Iter burocratico .....	7
1.6. Cumulo con altre agevolazioni e intrecci (o intralci) con i crediti di imposta 4.0.....	7
1.7. Acconti di imposta.....	8
<b>2. LA NUOVA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI</b> .....	9
2.1. Lo stato dell'arte .....	10
2.2. Le novità recate dalla L. n. 199/2025 .....	11
2.3. Recesso, esclusione, riscatto e liquidazione .....	14
2.4. Efficacia temporale della norma.....	15
<b>3. NOVITÀ IN TEMA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI</b> .....	16
3.1. Ambito soggettivo di applicazione.....	16
3.2. Ambito oggettivo di applicazione .....	17
3.3. Profili temporali di applicazione .....	18
<b>4. NOVITÀ IN TEMA DI DERIVAZIONE RAFFORZATA PER LE MICRO-IMPRESSE</b> .....	19
4.1. Micro-impresse ai sensi dell'art. 2435-ter c.c.....	19
4.2. Le novità recate dal D.Lgs. n. 192/2025: derivazione rafforzata per le micro-impresse che optano per il bilancio in forma abbreviata.....	21
<b>5. AMMORTAMENTO DI MARCHI, AVVIAMENTO E ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA UTILE INDEFINITA (IAS)</b> .	22
5.1. Il regime previgente.....	23
5.2. Le novità recate dalla Legge di Bilancio 2026 .....	23
5.3. Profili temporali di applicazione .....	24
<b>6. RIPROPOSTO L'AFFRANCAMENTO AGEVOLATO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA</b> .....	25
6.1. Ambito oggettivo di applicazione .....	25
6.2. Effetti della norma .....	26
6.3. Imposta sostitutiva .....	26

<b>7. LA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IN F24.....</b>	<b>27</b>
7.1. Nuove soglie di compensazione.....	27
7.2. Efficacia temporale dei nuovi limiti .....	29
<b>8. LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES.....</b>	<b>29</b>
8.1. Ambito oggettivo di applicazione .....	30
8.2. Iter procedurale .....	31
8.3. Pagamenti e decadenza - Novità .....	31
<b>9. ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (CENNI).....</b>	<b>32</b>
9.1. Ambito oggettivo di applicazione .....	32
9.2. Profili temporali di applicazione .....	33
9.3. Imposte sostitutive .....	33

## 1. IL RITORNO DELL'IPERAMMORTAMENTO

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 1, CO. 427-436, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

### EFFICACIA TEMPORALE:

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 01.01.2026 AL 30.09.2028

In tema di investimenti in beni strumentali, con la fine del 2025, come noto, sono arrivati al capolinea i crediti d'imposta relativi ai Piani

- "Impresa 4.0"<sup>1</sup> e
- "Transizione 5.0".

Nella Legge di Bilancio 2026, però, gli stessi sono stati sostituiti dalla reintroduzione, con alcune modifiche, delle agevolazioni originariamente previste dall'art. 1, co. 9 e 10, della L. n. 232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (il noto "iperammortamento").

### 1.1. Ambito soggettivo di applicazione

Il beneficio spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato<sup>2</sup> - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente

- dalla forma giuridica,
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione,
- dal regime contabile adottato;
- dalla data di costituzione<sup>3</sup>.

Possono, pertanto, fruire della misura agevolativa<sup>4</sup>

- le imprese individuali,

<sup>1</sup> Per i beni materiali "Impresa 4.0" il credito di imposta continua, comunque, a spettare, in alternativa a quest'ultima agevolazione, in relazione agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

<sup>2</sup> L'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, nella circolare del 30 marzo 2017, n. 4/E, in relazione al precedente superammortamento, che potevano beneficiare della misura agevolativa:

- le imprese minori di cui all'art. 66 del T.U.I.R., che applicano il c.d. regime di cassa, che continuano a dedurre le quote di ammortamento e i canoni di leasing applicando il criterio di competenza;

- le singole imprese che aderiscono al "contratto di rete" di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.L. n. 5/2009, qualora questa si configuri come "rete-contratto", cioè priva di autonoma soggettività giuridica e capacità tributaria.

In tali casi se l'organo comune agisce in veste di mandatario con rappresentanza l'acquisto del bene è direttamente imputabile ai singoli partecipanti; in caso contrario, la singola impresa o quella "capofila" che opera senza rappresentanza deve "ribaltare" il costo alle imprese partecipanti. Sono queste ultime, pertanto, che hanno diritto al superammortamento sulla quota parte del costo di propria competenza;

- la "rete-soggetto", cioè dotata di un fondo patrimoniale comune e il cui contratto sia stato iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese. In tale caso, la rete acquisisce un'autonoma soggettività giuridica e alla stessa risulta imputabile l'effettuazione degli investimenti;

<sup>3</sup> Rientrano nell'ambito soggettivo del beneficio anche i contribuenti che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

<sup>4</sup> Possono beneficiare dell'incentivo anche le società di comodo. La maggiorazione del costo si applica esclusivamente con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e, di conseguenza, tale maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività. La disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, come affermato nelle circolari n. 25/E/2007 e n. 53/E/2009. Pertanto, la maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta derivante dall'agevolazione riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.

- le società commerciali di persone,
- le società di capitali,
- gli enti commerciali e non,
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Anche per fruire della presente agevolazione, viene imposto (come requisito già presente per i *bonus progressi*) il rispetto della normativa sulla **sicurezza** nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali** e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono, invece, **esclusi** dall'agevolazione

- gli esercenti arti e professioni nonché le imprese in regime forfettario e quelle agricole che determinano il reddito su base catastale.
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni<sup>5</sup>;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Per tali imprese l'esclusione soggettiva deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva.

### **1.2. Ambito oggettivo di applicazione**

Il beneficio in commento è riconosciuto, ai sensi del co. 429 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026, solo per gli investimenti in **beni strumentali**:

- a) materiali ricompresi nell'Allegato IV della Legge di Bilancio 2026 (ex Allegato A della L. n. 232/2016 aggiornato<sup>6</sup>)
- b) immateriali di cui all'Allegato V della L. n. 199/2025 (ex Allegato b della L. n. 232/2016 aggiornato);

<sup>5</sup> L'Agenzia delle Entrate ha affermato, nella risposta ad interpello del 18 ottobre 2021, n. 719, che le imprese che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, possono accedere alle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali.

<sup>6</sup> L'emendamento parlamentare 94.47, nella riformulazione concordata con il Mimit, interviene opportunamente sugli allegati A e B alla legge 232/2016, aggiornandoli all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

Entrano nel perimetro agevolabile l'intelligenza artificiale generativa, i Large language models, le piattaforme di digital twin conformi alla Iso 23247, i sistemi di cybersecurity Ot/It allineati alla direttiva Nis 2, le soluzioni per il Digital product passport. È un adeguamento atteso, che consente finalmente di incentivare tecnologie ormai mature e diffuse nel tessuto produttivo.

c) materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente i moduli fotovoltaici

- con celle aventi un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e quelli
- composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24% (art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023).

I citati beni devono essere, inoltre,

- **nuovi;**
- **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione (a tal proposito si ritiene che il mancato riferimento alla perizia sia una era svista, che probabilmente verrà sanata con un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate);
- **destinati a strutture produttive situate in Italia;**
- **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo<sup>7</sup>.**

Sotto il profilo temporale, nella versione definitiva della norma, i nuovi iperammortamenti sono riconosciuti per gli investimenti effettuati dal **1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**.

Si noti che il termine del 30 settembre 2028 è generale e, a differenza delle precedenti versioni, non rappresenta un termine "lungo" per effettuare gli investimenti solo in caso di avvenuta prenotazione.

### 1.3. Misura dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione/quota capitale del canone di leasing.

La misura di tali incrementi viene applicata ugualmente per tutti i beni:

- ➔ nella misura del **180%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ➔ nella misura del **100%** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- ➔ nella misura del **50%** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Viene invece eliminata la maggiorazione superiore inizialmente prevista nelle prime bozze di DDL nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica con riduzione dei consumi energetici, fissata nella misura, rispettivamente, del 220%, 140% e 90%.

Dato che il presente *benefit* consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione, lo stesso spetterà solo alle imprese che determinano il reddito analiticamente.

---

<sup>7</sup> Per i beni materiali, il vincolo appare di difficile gestione in alcune filiere: componentistica elettronica, robotica avanzata e automazione industriale vedono una produzione europea limitata, con possibili incrementi di costo che potrebbero erodere parte del vantaggio fiscale, penalizzando soprattutto le imprese con minore potere contrattuale.

Ma è sui beni immateriali dell'Allegato V che il vincolo di origine mostra la sua intrinseca problematicità. Il software, per sua natura, non ha un luogo di produzione in senso fisico: viene sviluppato da team distribuiti globalmente, risiede su server cloud delocalizzati, si aggiorna continuamente. Il decreto attuativo dovrà necessariamente chiarire questo aspetto, pena l'inapplicabilità del vincolo a un'intera categoria di beni agevolabili.

Si ritiene, altresì, di ricordare che la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'IRAP (neanche per i soggetti che determinano il valore della produzione secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi) e comporta un risparmio d'imposta soprattutto per le imprese che dichiarano un reddito che può essere ridotto dalla detta maggiorazione, mentre in caso di perdita ai fini fiscali la stessa sarà incrementata e riportata a nuovo, differendo nel tempo il menzionato risparmio d'imposta.

#### **1.4. Recapture dell'agevolazione**

L'art. 1, co. 432, della L. n. 199/2025 dispone che se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica

- a) il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione (a prescindere dalla localizzazione del cessionario) ovvero
- b) la delocalizzazione del bene verso strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto<sup>8</sup>,

non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, **a condizione** che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui l'impresa non effettui investimenti sostitutivi del cespite agevolato ceduto o trasferito all'estero, stante la formulazione della norma, l'effetto dovrebbe riguardare esclusivamente la prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio e non parrebbe comportare alcun obbligo di restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iperammortamento legittimamente maturate prima della cessione.

Il c.d. "periodo di sorveglianza" coinciderà quindi con il "periodo di fruizione della maggiorazione".

Al fine di individuare tale periodo, si rileva che la maggiorazione, non essendo correlata alle valutazioni di bilancio, deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto indicato nell'art. 102 co. 2 del TUIR, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio. Pertanto, il periodo di fruizione dell'agevolazione, oggetto di sorveglianza, si sostanzia nel periodo di ammortamento fiscale, calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988.

---

<sup>8</sup> L'art. 7 co. 4 del DL 87/2018, con riferimento al vecchio iperammortamento, prevedeva che il meccanismo di recapture non si applicasse "nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato".

La disposizione in esame non fa, tuttavia, espresso riferimento a tale ipotesi. Considerati anche i chiarimenti forniti in relazione al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, il temporaneo utilizzo al di fuori del territorio dello Stato dei beni agevolati non dovrebbe assumere rilevanza ai fini esame.

### 1.5. Iter burocratico

Il passaggio all'iperammortamento non fa purtroppo venir meno l'attuale sistema di comunicazioni al GSE, che continueranno a costituire condizioni di accesso al beneficio e dunque elementi necessari per poter inserire le deduzioni maggiorate nel quadro RF/RG del modello Redditi.

Non viene previsto se si tratterà, come avviene oggi, di distinte comunicazioni preventive e consuntive oppure se sarà sufficiente trasmettere queste ultime, dopo l'ultimazione dell'investimento.

L'effettuazione, da parte del Mef, del monitoraggio degli oneri a carico del bilancio dello lascia prevedere che si dovranno effettuare anche le comunicazioni preventive.

Il comma 436 non chiarisce quali siano le conseguenze di un eventuale sfioramento degli effetti finanziari attesi (si richiamano, forse per un refuso, gli articoli 12-*bis* e seguenti della legge 196/2009), in ogni caso, per effetto del meccanismo di deduzione pluriennale, l'impatto riguarderà in gran parte annualità dal 2027 in poi.

Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)<sup>9</sup>, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), saranno stabilite le modalità attuative della disposizione, con particolare riguardo, tra l'altro, a:

- la procedura di accesso al beneficio;
- il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

### 1.6. Cumulo con altre agevolazioni e intrecci (o intralci) con i crediti di imposta 4.0

L'art. 1, co. 431, della L. n. 199/2025 disciplina la cumulabilità dei nuovi iper-ammortamenti con altre agevolazioni.

Più nello specifico, viene disposto che il beneficio sia cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno:

- non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- non porti al superamento del costo sostenuto.

La norma dispone che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Sempre l'art. 1, co. 431, della L. 199/2025 dispone, poi, che il nuovo iperammortamento non si applichi agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 446 della L. 207/2024<sup>10</sup>, ossia in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d'imposta previsto per investimenti effettuati

<sup>9</sup> Con il comunicato stampa del 5 gennaio 2026, il MIMIT informa che ha trasmesso al MEF il **decreto interministeriale** che definisce le modalità attuative del nuovo piano Transizione 5.0 ai fini dell'acquisizione del concerto del dicastero.

<sup>10</sup> A tal proposito si ricorda che l'art. 1, co. 770 della Legge di Bilancio 2026 ha previsto la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), pari a 1,3 miliardi di euro (che si sommano ai precedenti 2,2 mld), finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta per gli investimenti 4.0, che erano esaurite, limitatamente agli

■ [nel 2025 o]

- nel termine lungo del 30.06.2026, in presenza di valida prenotazione entro il 31.12.2025.

Fermo restando che la disposizione sull'iperammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 2026 e che è stato chiarito in passato <sup>11</sup> che la prenotazione riconduce gli investimenti nell'agevolazione precedente, gli investimenti con ordine e versamento dell'acconto minimo del 20% entro il 31.12.2025 non potrebbero accedere agli iperammortamenti ove beneficiano del precedente credito d'imposta 4.0.

Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità della nuova misura prevede infatti l'impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento "agli investimenti che beneficiano" delle disposizioni sul credito d'imposta 4.0.

In altri termini, a differenza delle precedenti agevolazioni, ai fini in esame non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l'effettiva possibilità di beneficiare dell'incentivo.

Qualora invece la prenotazione avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell'agevolazione (visto l'esaurimento delle risorse disponibili), abbia incardinato l'investimento nella precedente disciplina, i beni che beneficiano del credito d'imposta 4.0 non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti.

Parrebbe quindi che anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell'apposita comunicazione per l'accesso al credito 4.0, ma di annullamento della stessa per esaurimento delle risorse i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

Al riguardo, è stato altresì rilevato che dovrebbero poter accedere alla nuova misura anche gli investimenti già avviati nell'ambito dei precedenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0, ma non completati entro il 31.12.2025.

Dovrebbe inoltre essere possibile accedere alla nuova agevolazione anche qualora gli investimenti prenotati entro il 31.12.2025 non venissero effettuati entro il termine previsto del 30.6.2026.

Con riferimento al coordinamento con la precedente disciplina del credito d'imposta 4.0, considerata la delicatezza della questione, sarebbero tuttavia auspicabili tempestive indicazioni ufficiali.

### **1.7. Acconti di imposta**

A norma dell'art. 1, co. 434, della L. n. 199/2025, la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 è effettuata "senza tener conto delle disposizioni" di cui all'art. 1 co. 427 - 436.

In altri termini, applicando il c.d. "metodo storico", si considera, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

---

investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Il rifinanziamento dovrebbe quindi riguardare i soli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e non anche quelli per i quali è stata effettuata soltanto la prenotazione nel 2025.

<sup>11</sup> Cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. n. 8/E del 10 aprile 2019.

## 2. LA NUOVA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 1, CO. 51-54, L. N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

### EFFICACIA TEMPORALE:

ALLE DISTRIBUZIONI DELL'UTILE DI ESERCIZIO, DELLE RISERVE E DEGLI ALTRI FONDI, DELIBERATE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2026

Dopo una sofferta gestazione, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventano definitive le modifiche alla normativa in tema di tassazione dei dividendi percepiti da soggetti esercenti reddito di impresa.

Si interviene, dunque, su uno dei principi cardine della fiscalità d'impresa, ovvero il regime di esclusione dei dividendi dalla formazione del reddito.

In base alla norma definitiva, tale esclusione non sarà più incondizionata, ma verrà subordinata al rispetto di alcuni requisiti di cui si dirà più oltre.

Si tratta di un intervento non facilmente inquadrabile sotto il profilo sistematico, tenuto conto che la (parziale) esclusione dei dividendi percepiti da soggetti IRES e soggetti IRPEF in regime d'impresa - introdotta con la riforma del 2003 - non rappresenta un'agevolazione fiscale che verrebbe parzialmente eliminata, ma una misura di sistema finalizzata a prevenire la doppia imposizione economica degli utili societari.

Dando un'occhiata a quanto avviene in altri paesi europei, in molti dei casi in cui è prevista una soglia partecipativa di accesso (magari anche del 5% come in Italia), vi è comunque un riconoscimento della *dividend exemption* al 100% per le partecipazioni sopra soglia.

Come riconosciuto anche dalla stessa Assonime<sup>12</sup> (commento della versione normativa in cui la soglia della partecipazione qualificata era al 10%, ma le sue conclusioni si ritengono ancora valide), *“gli effetti di questa modifica non sembrano attentamente ponderati e possono essere molto rilevanti sul piano sistematico. Per i soggetti IRES:*

*1. si registrerebbe, a partire dal 2026, un incremento del carico impositivo sui dividendi distribuiti da società italiane pari a 20 volte quello attualmente vigente, passando dall'1,2 per cento (dato dalla tassazione al 24 per cento sul 5 per cento del dividendo, in base all'attuale regime di dividend exemption) al 24 per cento (dato dalla tassazione al 24 sul 100 per cento dividendo);*

*2. sui dividendi esteri, invece, l'inasprimento risulterebbe molto più leggero per effetto del credito d'imposta per le imposte estere che ad oggi (per incapienza dell'imposta italiana) è riconosciuto solo in minima parte, ma domani lo sarebbe, tendenzialmente, per l'intero importo.*

*Si potrebbe, inoltre, assistere ad un fenomeno di «fuga» degli investitori all'estero (con potenziali effetti contrari sul gettito), ad esempio, mediante la costituzione di holding o subholding in UE, considerando che la c.d. «euro-ritenuta» sui dividendi in uscita è rimasta all'1,2 per cento e i dividendi da «figlie UE» non possono essere tassati oltre l'1,2 per cento in base ad apposita direttiva. Nell'intenzione di mantenere le quote al di sopra della soglia, si potrebbe verificare una certa ritrosia nel realizzare operazioni di aggregazione aziendale, accettare la crescita della compagine societaria,*

<sup>12</sup> Cfr. Consultazione n. 19/2025 dell'11.11.2025.

effettuare investimenti “collettivi” (club deal) in start up, etc.. Il regime di tassazione piena del dividendo, peraltro, si baserebbe unicamente sulla soglia di partecipazione nel capitale della società partecipata (<10 per cento) e, quindi, non sembra coerente con la ratio della norma di voler colpire unicamente le partecipazioni detenute per finalità «speculative».

È altresì vero che la norma definitiva appare fortemente disinnescata rispetto alla versione iniziale del DDL della Legge di Bilancio 2026 in quanto, a seguito dell'introduzione delle due soglie alternative (quella del capitale al 5% e quella in valore assoluto pari a 500.000 euro di valore fiscale) di fatto la *dividend exemption* si continuerà ad applicare alla stragrande maggioranza dei contribuenti. Prova ne è che la relazione tecnica dell'emendamento all'(originario) articolo 18 del DDL ascrive alla modifica effetti pari a 35 milioni nel 2026 e circa 45 all'anno dal 2027 al 2031, mentre ricordiamo che originariamente gli effetti erano pari a 736 milioni nel 2026 e oltre un miliardo all'anno dal 2027 al 2031. *Rebus sic stantibus*, ci si chiede se non sarebbe stato preferibile abbandonare del tutto la norma...ma tant'è.

La Legge di Bilancio 2026, dunque, procede con la modifica degli

- ➔ art. 59 TUIR “Dividendi”;
- ➔ art. 89 TUIR “Dividendi ed interessi”.

### 2.1. Lo stato dell'arte

Ad oggi, il sistema di tassazione dei dividendi nell'ambito del reddito d'impresa - disciplinato dall'art. 59 per i soggetti IRPEF dall'art. 89 del TUIR per i soggetti IRES e - può essere così sintetizzato:

- **tassazione del 5%** (esclusione del 95%) dell'ammontare degli:
  - a) utili percepiti da soggetti passivi IRES residenti che provengano da
    - società residenti o da
    - soggetti non residenti diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
  - b) utili percepiti da soggetti residenti passivi IRES che provengano da Paesi a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrato che dalla partecipazione non consegue la “localizzazione” dei redditi in tali Stati sin dal primo periodo di possesso della partecipazione (c.d. seconda esimente);
- **tassazione del 58,14%**<sup>13</sup> (esclusione del 41,86%) dell'ammontare degli:
  - a) utili percepiti da società di persone e imprenditori individuali residenti che provengano da
    - società residenti o da
    - soggetti non residenti diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
  - b) utili percepiti da società di persone e imprenditori individuali residenti che provengano da soggetti a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrato che dalla partecipazione non consegue la “localizzazione” dei redditi in tali Stati sin dal primo periodo di possesso della partecipazione (“seconda esimente”);

<sup>13</sup> La percentuale di imponibilità è pari

- al 40% per gli utili realizzati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e
- al 49,72% per gli utili realizzati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

- **tassazione del 50%** per gli utili percepiti da soggetti passivi IRES residenti che provengano da soggetti a regime fiscale privilegiato, qualora sia dimostrato che essi svolgano un'attività economica effettiva ("prima esimente");
- **tassazione al 100%** per gli utili percepiti da soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e relativi ad azioni e quote detenute per la negoziazione;
- **tassazione al 100%** per gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato, sia se percepiti da soggetti IRES che da soggetti IRPEF;
- **riconoscimento di un credito d'imposta indiretto** se il soggetto passivo IRES percettore dei dividendi controlla la società estera;
- **riconoscimento di credito d'imposta indiretto e tassazione al 100%** per i dividendi percepiti da società di persone o imprenditori individuali residenti che controllino la società estera e purché sia dimostrato che quest'ultima svolga un'attività economica effettiva ("prima esimente");
- **nessuna imposizione** per i dividendi provenienti da società estere assoggettate al regime CFC fino a concorrenza di quanto già tassato per trasparenza in capo alla società controllante residente nell'esercizio di produzione dell'utile o in caso di applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% di cui all'art. 167, comma 4-ter. Per i dividendi distribuiti da soggetti non residenti, inoltre, la detassazione è, in ogni caso, subordinata alla regola stabilita dall'art. 44, comma 2, lett. a), ovvero alla indeducibilità del dividendo corrisposto in capo al soggetto non residente erogante.

## 2.2. Le novità recate dalla L. n. 199/2025

Come anticipato, l'intervento del Legislatore riguarda i dividendi percepiti<sup>14</sup>

- da società di capitali ed enti commerciali,
- da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
- da imprenditori individuali;
- da società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti in Italia.

Stante il dettato normativo, si deve ritenere che l'intervento della Legge di Bilancio 2026 non espliciti effetti sulla posizione degli enti non commerciali<sup>15</sup>.

In tale complesso ed articolato quadro normativo, si innesta per l'appunto l'intervento dell'art. 1, co. 51, della L. n. 199/2025, che - modificando gli art. 59, comma 1, ed 89, commi 2 e 3, del TUIR - che rivede il regime di tassazione dei dividendi come segue:

- I. **REGIME ORDINARIO:** il dividendo incassato è totalmente imponibile;

<sup>14</sup> Va da ultimo ricordato che la nuova disciplina non produrrà alcun effetto in relazione ai dividendi percepiti da privati residenti al di fuori dell'esercizio d'impresa (che restano soggetti all'imposizione del 26% a prescindere dalla percentuale di partecipazione).

<sup>15</sup> Deporrebbe a favore di questa conclusione la considerazione per cui la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 4 comma 1 lett. q) del D.Lgs. 344/2003 (e non, quindi, dagli artt. 59 o 89 del TUIR), pur se la stessa, in origine, riservava agli enti non commerciali il medesimo regime delle società di capitali (esclusione dal reddito del 95% dei proventi percepiti).

II. **REGIME SPECIALE:** i dividendi<sup>16</sup> percepiti sono parzialmente esclusi da imposizione (95%, 50% o 41,86%) se il soggetto percettore detiene

- ❖ una “partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5 per cento”<sup>1718</sup>: a tal proposito la norma inoltre chiarisce che, ai fini del computo della percentuale di partecipazione, “si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile<sup>19</sup>, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo” o
- ❖ “di valore fiscale non inferiore a € 500.000”.

L’espressione “valore fiscale” dovrebbe essere intesa nel senso di “valore fiscalmente riconosciuto”, che coincide con il costo o valore d’acquisto, tenendo conto di eventuali rivalutazioni, affrancamenti o riallineamenti con valenza fiscale, previsti da specifiche norme tributarie. Se questa è l’interpretazione corretta, sarà necessario documentare con precisione il costo fiscale delle partecipazioni e dei titoli; costo che varia in funzione del criterio di flusso utilizzato (Lifo, Fifo, costo medio), tenendo conto del fatto che il metodo “Lifo a scatti annuali” è presunto, salvo che per le imprese che valutano le giacenze in bilancio con un diverso criterio. Sotto questo aspetto, si deve poi evitare che nella nota integrativa venga illustrato un criterio diverso da quello effettivamente utilizzato (come a volte accade).

A ben vedere, la norma, proprio perché si basa esclusivamente sulla soglia, inserirebbe nel sistema anche una inaccettabile discriminazione di trattamento “fra pari” ovvero tra situazioni che potrebbero avere medesime caratteristiche (es. partecipazione al 4,9% e partecipazione al 5,1%), circostanza che potrebbe essere considerata censurabile anche sotto un profilo costituzionale.

Al contrario, la norma non discriminerebbe – come dovrebbe fare – il trattamento di situazioni che non hanno e non possono avere medesime caratteristiche (ad es. partecipazione “strategica” al 4,9 % di una società quotata, magari con voto maggiorato e/o rappresentanza in C.d.A., e partecipazione dello 0,01% detenuta a meri fini di “trading” o comunque per ragioni speculative e di breve periodo).

---

<sup>16</sup> Per i titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dai risultati economici dell’emittente (articolo 44, comma 2, lettera del TUIR) e per i contratti di associazione in partecipazione non di lavoro (articolo 109, comma 9, lettera b) si guarda chiaramente alla soglia di 500mila euro visto che non si è in presenza di una partecipazione al capitale.

<sup>17</sup> L’introduzione della soglia di 500.000 euro sembra rispondere all’esigenza delle partecipazioni in società quotate.


<sup>18</sup> La norma non specifica a che data vada verificata la percentuale di possesso. Poiché la tassazione dei dividendi avviene per cassa, si potrebbe ritenere che il test vada fatto alla data di percezione del dividendo (ovvero per l’evento fiscalmente rilevante per il percettore), a prescindere dalla data della delibera. Si tratta di un aspetto che tuttavia meriterebbe un chiarimento.

<sup>19</sup>E quindi attraverso la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Di conseguenza non rilevano le partecipazioni indirette detenute attraverso società su cui non vi è controllo.

Se le partecipazioni possedute indirettamente attraverso società estere, la verifica del controllo attraverso i diritti di voto presuppone che la società sia dotata di un organo assimilabile all’assemblea ordinaria dei soci.

Inoltre, la formulazione definitiva della normativa – che consente di prendere in considerazione anche le partecipazioni indirettamente possedute tramite società “controllate” e non anche “controllanti” – comporterebbe che pur in presenza di una soglia partecipativa minima del 5% per cento a livello di gruppo, non tutti i dividendi potrebbero continuare a beneficiare della *dividend exemption*.

Si prenda il seguente esempio<sup>20</sup>:




Alfa detiene

- direttamente il 4% di Gamma e
- indirettamente, tramite la controllata al 100% per cento Beta, un altro 4%.

In tal caso

- il dividendo incassato direttamente da Alfa beneficerebbe della *dividend exemption* al 95%, mentre
- quello incassato da Beta, invece sarebbe tassato al 100%, seppure la partecipazione complessiva di Alfa in Gamma è dell’8%.

O addirittura, nessun dividendo potrebbe continuare a beneficiare della *dividend exemption*.



Si prenda il seguente esempio:

Alfa detiene il 9% di Gamma solo indirettamente, tramite le controllate al 100%

- Beta, che detiene il 4,5% di Gamma e
- Delta che detiene l’altro 4,5% per cento di Gamma.

In tal caso, nonostante Alfa posseda di fatto il 9% in Gamma, tutti i dividendi da questa distribuiti a Beta e a Delta risulterebbero tassabili al 100% .

Le novità più sopra sinteticamente riportate non riguardano:

- a) il riconoscimento del credito d’imposta indiretto, posto che lo stesso è concesso (sussistendo la “prima esimente”) solo se il soggetto passivo IRES percettore dei dividendi controlla la società estera;
- b) gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione percepiti da soggetti IAS/IFRS che continuano a concorrere per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti (art. 89, comma 2-bis, del TUIR);
- c) i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, che restano integralmente tassabili in capo al percipiente (anche se relativi a partecipazioni sopra la soglia del 5%), a meno che non

<sup>20</sup> I seguenti esempi sono stati formulati da Assonime, nella Consultazione cit.

siano già tassati per trasparenza o mediante applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 167, comma 4-ter del TUIR.

MODIFICHE CONSEGUENTI

La modifica all'impianto della *dividend exemption* di cui agli articoli 59 e 89 del TUIR ha reso necessario un intervento di coordinamento

- con il **regime della *participation exemption*** sulle plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR e
- con la **normativa in materia di ritenute applicabili ai dividendi corrisposti a soggetti non residenti**.

In assenza di tale intervento, si sarebbero inevitabilmente generate asimmetrie impositive tra fattispecie economiche tra loro strettamente connesse, con il rischio di potenziali arbitraggi fiscali.

Sotto il primo profilo<sup>21</sup>, si è esteso anche al regime della *pex* il nuovo criterio selettivo fondato sulla soglia della partecipazione, prevedendo che l'esenzione del 95% della plusvalenza trovi applicazione solo qualora la partecipazione ceduta soddisfi almeno uno dei due requisiti alternativi già inseriti per i dividendi (ossia una partecipazione non inferiore al 5% del capitale della società partecipata ovvero un valore fiscale dell'investimento almeno pari a 500.000 euro).

Quanto al secondo profilo, il Legislatore è intervenuto sull'art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973<sup>22</sup> che disciplina la **ritenuta ridotta applicabile ai dividendi di fonte italiana corrisposti a società residenti in Stati membri dell'UE/SEE non rientranti nell'ambito applicativo della direttiva n. 2011/96/UE** (c.d. Madre-figlia).

Al fine di preservare un trattamento fiscale omogeneo tra soci residenti e non residenti ed evitare ingiustificate asimmetrie impositive, l'applicazione dell'aliquota ridotta della ritenuta fissata all'1,20% viene ora subordinata al rispetto, anche da parte del percettore estero, delle medesime condizioni previste a livello domestico per l'applicazione della *dividend exemption*. Ne consegue che il beneficio della ritenuta ridotta spetta solo qualora la partecipazione nel capitale dell'emittente italiano sia almeno pari al 5% ovvero presenti un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

### 2.3. Recesso, esclusione, riscatto e liquidazione

Il regime di tassazione dei dividendi, come noto, riguarda espressamente anche i casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR, ossia gli utili rappresentati dalle somme o dal valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale delle società ed enti.

Anche tali utili, pertanto, potranno essere detassati solo in caso di partecipazione non inferiore al 5% alla data di attribuzione delle somme a titolo di recesso, esclusione, riscatto, riduzione

<sup>21</sup> Restano, invece immutati gli ulteriori presupposti richiesti dall'art. 87 del TUIR.

<sup>22</sup> E sull'art. 55, co. 5, del T.U. in materia di versamenti e di riscossione di cui al Decreto Milleproroghe (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 e ss.mm.) ha posticipato l'entrata in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2027.

del capitale o liquidazione della società. In tale ipotesi, peraltro, la percentuale di partecipazione andrebbe necessariamente calcolata alla data immediatamente antecedente l'evento, posto che a seguito del recesso, esclusione o riscatto il percettore non ha più alcuna partecipazione al capitale della società erogante.

In presenza delle citate fattispecie, va ricordato che mentre

- a) per il socio non esercente attività di impresa gli importi attribuiti all'atto delle ipotesi contemplate nell'art. 47, co. 7 costituiscono distribuzione di dividendi per la quota che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione,
- b) per i soggetti che operano nell'esercizio di impresa, sulla base del combinato disposto dell'art. 86, co. 5-*bis*, e dell'art. 89, co. 2, che rinvia all'art. 47, co. 7, del TUIR, i medesimi redditi attribuiti, invece, scontano
  - il regime fiscale delle plusvalenze, per le somme o la quota del valore normale dei beni attribuiti ai soci a titolo di ripartizione di capitale e di riserve di capitali, mentre costituiscono
  - distribuzione di dividendi, per le somme o la parte residua del valore normale dei beni attribuita ai soci a titolo di ripartizione di utili e riserve di utili.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il socio sia un imprenditore individuale, una società di persone, o una società di capitali il reddito conseguito dovrà essere diviso in due importi:

- i. al primo, costituito dal differenziale tra i valori attribuiti a titolo di ripartizione delle riserve di capitali ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, sarà applicato il regime fiscale delle plusvalenze;
- ii. al secondo, determinato dal valore residuo non distribuito a fronte di riserve di capitale, ma a titolo di riserve di utili, sarà assoggettato al nuovo regime fiscale dei dividendi.

#### **2.4. Efficacia temporale della norma**

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi si applicherà **“alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026”**.

È tuttavia previsto che le nuove disposizioni operano già ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per il “solari”).

La norma, pertanto, ancora l'applicazione delle nuove regole alla delibera di distribuzione a prescindere dall'effettivo pagamento.

Pertanto resterebbero attratti al regime preesistente i dividendi la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2025, anche se l'effettivo pagamento si verifica dal 1° gennaio 2026: a tal proposito taluni commentatori hanno rilevato che tale circostanza avrebbe potuto indurre alcune società a deliberare una distribuzione straordinaria di riserve di utili, eventualmente anche con pagamento dilazionato.

A ben vedere una simile situazione si era verificata in occasione delle modifiche al regime di tassazione dei dividendi introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che aveva introdotto un regime transitorio per le distribuzioni di utili *“formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31*

dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, in relazione ai quali continuavano ad applicarsi le precedenti disposizioni più favorevoli.

È bene ricordare, però, che, in quella occasione, l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3/2022, aveva espressamente affermato che il regime preesistente era applicabile a condizione che la relativa distribuzione fosse stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento fosse avvenuto in data successiva. Nel medesimo documento, tuttavia, è stato specificato che *“resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali”*.

### 3. NOVITÀ IN TEMA DI CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

#### RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 4 D.LGS. 18.12.2025 N. 192

#### EFFICACIA TEMPORALE:

PER LE CORREZIONI DEGLI ERRORI CONTABILI RILEVATI NEI BILANCI RELATIVI AGLI ESERCIZI CHE INIZIANO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2025

Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili recata dal D.L. n. 73/2022 (con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 e già emendata dalla L. n. 197/2022), modificandone l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali.

Nello specifico, l’art. 4/192 abroga il quarto e quinto periodo dell’art. 83 del TUIR e vi introduce il nuovo **comma 1-ter** secondo cui *“per i soggetti che sottopongono **obbligatoriamente** il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, **diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti**, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, **se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza”***.

#### 3.1. Ambito soggettivo di applicazione

Dal tenore letterale del comma 1-ter dell’art. 83 TUIR, la rilevanza fiscale delle poste correttive è circoscritta **ai soli soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti obbligatoria**.

Sparisce, quindi, ogni riferimento al principio di derivazione rafforzata.

Pertanto, il riconoscimento fiscale delle poste relative agli errori contabili sussiste anche verso soggetti **diversi** da quelli per cui rilevano, ai fini fiscali, le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali.

Potrebbero così rientrare nella disposizione anche le micro-imprese, se sottopongono obbligatoriamente a revisione legale il proprio bilancio: come ricordato dalla Relazione illustrativa (che rinvia all'art. 2477 c.c.), è il caso di micro-imprese che assumono il ruolo di capo gruppo per il quale sussiste l'obbligo di revisione legale del bilancio.

### **3.2. Ambito oggettivo di applicazione**

Altra novità riguarda la tipologia di errore sanabile: la nuova disposizione si applica esclusivamente agli errori contabili **diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti** ai sensi dei principi contabili OIC 29 e IAS 8, vale a dire che vale solo ed esclusivamente per gli **errori non rilevanti**, che contabilmente transitano a conto economico.

Come afferma la Relazione illustrativa allo schema del decreto, in presenza di errori rilevanti, per il riconoscimento fiscale delle poste contabili, rimane l'obbligo, per le società, di presentare - sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati dalla legge - le **dichiarazioni integrative** per i periodi d'imposta relativi agli esercizi in cui è stato commesso l'errore.

Inoltre, il citato documento chiarisce che possono essere corretti non solo gli errori di **imputazione**, ma anche gli errori di **quantificazione** e **qualificazione**.

È necessario poi ricordare che la modifica in commento non ha richiamato, tra le poste da considerare, quelle derivanti da rettifiche ai **PREZZI DI TRASFERIMENTO** effettuate per adeguare la marginalità ai valori di libera concorrenza.

La relazione ministeriale, rispondendo a un'osservazione formulata dal Senato, ha precisato che, nel caso in cui l'aggiustamento slitti all'esercizio successivo a quello di «competenza», non si è in presenza di un errore in base ai principi contabili. L'affermazione, che riguarda situazioni in cui gli elementi per quantificare l'aggiustamento sono conosciuti solo dopo la approvazione del bilancio della società italiana, è condivisibile, ma possono sussistere comunque casi in cui la disciplina degli errori contabili torna invece ad essere applicabile.

Nell'ambito dei gruppi multinazionali, infatti, la verifica della congruità dei prezzi di trasferimento rispetto alle regole di libera concorrenza avviene spesso sulla base di metodi reddituali che confrontano

- a) la marginalità della cosiddetta *tested party* con
- b) quella estratta da una *benchmark* di soggetti comparabili, procedendo, in caso di disallineamento, ad aggiustare i margini con note di credito o di debito.

I *transfer pricing adjustment* sono normalmente disciplinati negli accordi di fornitura stipulati tra le società interessate: la correzione cumulativa dei ricavi o dei costi rilevati in corso d'anno, dunque, se deriva da clausole previste contrattualmente, dovrebbe essere inserita per competenza nel conto economico dell'esercizio in cui tali ricavi o costi sono stati iscritti durante l'anno.

Può accadere però che, soprattutto in gruppi complessi e con società consociate dotate di comparti amministrativi meno strutturati, i dati necessari per stabilire se, e in quale misura, si debba

procedere ad effettuare l'aggiustamento, vengano forniti alla casa madre solo dopo la chiusura e la redazione del bilancio.

In queste situazioni, l'aggiustamento viene contabilizzato nell'esercizio successivo a quello di competenza.

La commissione Finanze del Senato, nelle osservazioni allo schema di correttivo Ires, aveva chiesto al Governo di precisare che questi aggiustamenti "tardivi" rientrassero nella disciplina fiscale della correzione di errori contabili, potendo dunque avere immediata efficacia fiscale in presenza delle condizioni previste dalla norma (bilancio con revisione legale obbligatoria, errori non rilevanti e correzione nel bilancio successivo a quello dell'errore). Il testo finale del correttivo, però, non ha recepito questa osservazione, lasciando i *Tp adjustment* fuori dal regime della correzione di errori.

Secondo la relazione, ciò è dovuto al fatto che lo slittamento della contabilizzazione degli aggiustamenti all'anno seguente non deriva da un errore, quanto dal fatto che si è in presenza di componenti basati su elementi sopravvenuti, che non erano noti o conoscibili alla data di chiusura dell'esercizio di competenza: tali aggiustamenti "tardivi" dovrebbero costituire costi o proventi immediatamente rilevanti fiscalmente (ancorché non si tratti della correzione di un errore) in quanto solo in tale esercizio hanno acquisito il requisito di determinabilità.

Tuttavia, anche per i *Tp adjustment* possono esservi casi di errori contabili.

Si tratterà, ad esempio, della mancata contabilizzazione nell'anno di competenza dovuta al ritardo, per negligenza, nella raccolta dei dati necessari o nella elaborazione delle benchmark. Oppure errori materiali nel calcolo dell'indicatore di profitto e del conseguente aggiustamento.

La relazione Illustrativa conferma, poi, che la nuova disciplina della correzione dell'errore assume rilievo anche ai fini IRAP.

Tuttavia, l'art. 4 del decreto correttivo, ai commi 2 e 3, individua una **causa di esclusione** di applicazione della disciplina: secondo la Relazione illustrativa *"la disciplina in esame è ammessa solo nel caso in cui in entrambi i periodi d'imposta di interesse il valore della produzione è positivo. Vada sé che, nel caso in cui entrambi i periodi d'imposta riportano un valore della produzione negativo, la disciplina in esame non può essere attivata. Tenuto conto che la disciplina IRAP non prevede il riporto delle perdite, infatti, la correzione dell'errore sarebbe irrilevante ai fini del tributo regionale"*.

### **3.3. Profili temporali di applicazione**

Il nuovo comma 1-ter regola le nuove tempistiche entro cui deve essere operata la correzione degli errori contabili.

Secondo quanto chiarito anche dalla Relazione illustrativa al decreto correttivo, la correzione degli errori deve avvenire:

- ➔ entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e
- ➔ prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza (sono escluse le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).

Le novità sopra citate trovano applicazione per le correzioni degli errori contabili rilevati nei bilanci relativi agli esercizi che iniziano a partire dal 1° gennaio 2025.

#### 4. NOVITÀ IN TEMA DI DERIVAZIONE RAFFORZATA PER LE MICRO-IMPRESE

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

ART. 3, D.LGS. 18.12.2025 N. 192

**EFFICACIA TEMPORALE:**

DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2024  
(2025, PER I SOGGETTI "SOLARI")

L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2025 prevede l'estensione del principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio.

##### **4.1. Micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter c.c.**

Come noto, il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in recepimento della Direttiva 2013/UE/34, ha rimodulato gli obblighi informativi in bilancio cui sono tenute le società in misura direttamente proporzionale alla loro dimensione, individuando tre tipologie di bilancio: bilancio in forma ordinaria, bilancio in forma semplificata e bilancio da micro-impresa.

Con specifico riguardo alle micro-imprese, va evidenziato che le semplificazioni di cui godono non si esauriscono nella facoltà di fornire alcune informazioni in modo aggregato o nel non predisporre alcuni documenti, ma riguardano anche i criteri di valutazione da utilizzare nella redazione del bilancio.

Infatti, a norma dell'art. 2345-ter c.c., le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427, nn. 9) e 16), c.c. e della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 c.c..

Inoltre, le micro-imprese non valutano al *fair value* i derivati e le operazioni di copertura a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 11-bis), c.c..

L'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, nell'integrare l'art. 83 del TUIR per "gestire" l'avvicinamento contabile tra il bilancio da Codice civile e il bilancio secondo il framework IAS/IFRS attuato dal già citato D.Lgs. n. 139/2015, ha creato una bipartizione nell'ambito dei soggetti IRES che vede, da un lato,

- ➔ i soggetti in derivazione rafforzata che, nella determinazione del proprio reddito imponibile, vedono riconosciuti i diversi criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale e, dall'altro,
- ➔ i soggetti in derivazione semplice, per i quali la determinazione del reddito imponibile resta ancorata a criteri giuridico-formali.

Nel primo macrogruppo (soggetti in derivazione rafforzata) erano ricompresi originariamente solo i soggetti *IAS/IFRS adopter* e i soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile diversi dalle micro-imprese (OIC) e, nel secondo macrogruppo (soggetti in derivazione semplice), erano annoverate le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c..

L'esclusione dalla derivazione rafforzata delle micro-imprese aveva da subito suscitato alcune perplessità tra i primi commentatori. In particolare, Assonime ha sottolineato che l'approccio per categorie dimensionali sconta un limite nel fatto che i criteri di individuazione delle micro-imprese - così come concepiti dal legislatore - mal si attagliano alle particolari caratteristiche di taluni soggetti - si pensi, ad esempio, alle *holding* - con la conseguenza che questi possono essere qualificati come micro-imprese anche quando fanno parte di gruppi societari che rappresentavano realtà economiche medie o grandi.

Quando ciò si verifica, tra l'altro, la società holding non ha la possibilità di valutare al *fair value* i contratti derivati, e ciò appare in netto contrasto con la ratio della norma che non consente alle micro-imprese di iscrivere e valutare i derivati.

La ratio di questa preclusione, infatti, si basava sull'assunto che l'adozione di una disciplina contabile complessa, come quella prevista per i derivati, fosse incompatibile con l'operatività delle micro-imprese.

Il tema era stato affrontato, in un incontro con la stampa specializzata, anche dall'Agenzia delle Entrate che, commentando il testo dell'art. 83 del TUIR come integrato dall'art. 13-bis del D.L. n. 244/2016, aveva affermato che si trattava di *“un'esclusione connessa alla ricorrenza in capo all'impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa. In tal senso, è ininfluente l'eventuale scelta di una micro-impresa di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione previsti dalla disciplina codicistica, atteso che alle micro-imprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli strumenti finanziari derivati (valutazione quest'ultima obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata)”*.

In tale contesto, si è innestata la modifica normativa apportata dall'art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, che ha limitato, dal periodo di imposta 2022, l'esclusione dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali alle sole *“micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del Codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria”*.

Nella Relazione illustrativa al D.L. n. 73 si legge che la stessa era volta a consentire alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria *“una più agevole determinazione dell'imponibile fiscale”*. L'apertura concessa dal legislatore era fondata sulla natura facoltativa delle semplificazioni di cui godono le micro-imprese nella predisposizione del bilancio.

Infatti, sempre nella stessa Relazione illustrativa si precisava che le micro-imprese potevano *“rinunciarvi e redigere il bilancio in forma ordinaria. In questi casi, tali soggetti si ritrovano a dover gestire un complesso doppio binario, determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili”*.

Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2022, i due macrogruppi prima descritti hanno cambiato parzialmente composizione, con l'inclusione nel primo macrogruppo (soggetti in derivazione rafforzata) anche delle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria e la conseguente limitazione del secondo macrogruppo (soggetti in derivazione semplice) alle sole micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria. In altri termini, restano escluse dalla derivazione rafforzata le sole micro-imprese che redigono il bilancio ex art. 2435-ter e le micro-imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata.

Sul punto, si era espressa autorevole dottrina segnalando come, riguardando, in termini generali, il principio di derivazione rafforzata anche le imprese che, in ragione delle proprie dimensioni, redigono il bilancio abbreviato, se si assume che la finalità del D.L. n. 73/2022 era di consentire anche ai soggetti di minori dimensioni di accedere alla derivazione rafforzata in funzione del contenuto del loro bilancio, cioè quando il bilancio è redatto con regole analoghe a quelle che consentono alle altre imprese di avvalersi di tale principio, per motivi logico-sistematici la disciplina dovrebbe potersi applicare anche alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata.

Nonostante l'indubbia condivisibilità della posizione espressa, non ci sono state conferme ufficiali in tale senso e, pertanto, atteso il tenore letterale della norma, le micro-imprese che sceglievano di redigere il bilancio in forma abbreviata restavano escluse dalla derivazione rafforzata.

#### **4.2. Le novità recate dal D.Lgs. n. 192/2025: derivazione rafforzata per le micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata**

L'art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto correttivo interviene a modificare l'art. 83, co. 1, del TUIR, estendendo il principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni consentite nella redazione del proprio bilancio, predisponendo un bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2345-bis c.c..

In tal modo, viene risolta l'ingiustificata asimmetria tra i soggetti che "per dimensione" redigono il bilancio in forma abbreviata - che, come detto in precedenza, sono in derivazione rafforzata - e i soggetti che redigono tale bilancio "per opzione" - che, in assenza dell'intervento normativo in commento, sono in derivazione semplice.

Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2025, i due macrogruppi descritti nei paragrafi precedenti cambiano nuovamente composizione, con

- l'inclusione nel *cluster* dei soggetti in derivazione rafforzata anche delle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. che hanno optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata e
- la conseguente limitazione del secondo gruppo dei soggetti in derivazione semplice alle sole micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria né del bilancio in forma abbreviata.

Sul punto merita ricordare quanto sostenuto dalla Relazione illustrativa con riferimento agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria, esclusi, a norma dell'art. 2435-ter, comma 5, c.c., dalla redazione semplificata del bilancio prevista per le micro-imprese: "*anche per tali soggetti, quindi, poiché nei fatti vi è una rinuncia alle semplificazioni previste per le citate micro-*

*imprese, è garantito il riconoscimento ai fini fiscali delle classificazioni, qualificazioni e imputazioni temporali di bilancio (mediante l'accesso alla determinazione del reddito secondo il principio di derivazione rafforzata)".*

La modifica sembra assumere efficacia innovativa, diversamente da quanto auspicato in dottrina (si veda, in particolare, la circ. Assonime n. 24/2025, § 2.1.1.).

#### **4.3. Gestione della First Time Adoption fiscale**

In sede di prima applicazione della normativa, le micro-imprese che già redigono per opzione il bilancio in forma abbreviata dovranno gestire in sede di dichiarazione per il periodo di imposta 2025 una First Time Adoption (FTA) fiscale ai fini IRES, con applicazione del regime di neutralità previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, con possibilità di riallineamento, a norma del successivo art. 11 del D.Lgs. n. 192/2024.

Si ricorda che rientrano tra le fattispecie cui si applica tale normativa la applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c. della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, TUIR.

È innegabile che, alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata nel 2024 (o precedentemente), si troveranno per la prima volta ad applicare il principio di derivazione rafforzata: sarà, quindi, fondamentale un attento esame delle operazioni in corso alla data di prima applicazione (1° gennaio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) al fine di isolare quelle per le quali l'applicazione del principio di derivazione semplice ha determinato la gestione in doppio binario civilistico-fiscale e che, quindi, possono qualificarsi come operazioni pregresse soggette al regime transitorio dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 192/2024<sup>23</sup>.

## **5. AMMORTAMENTO DI MARCHI, AVVIAMENTO E ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA UTILE INDEFINITA (IAS)**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI:**

ART. 1, CO. 131-132, L. N. 199/2025

### **EFFICACIA TEMPORALE:**

PER IL SOLO PERIODO DI IMPOSTA 2026 (PER I SOGGETTI "SOLARI")

<sup>23</sup> A mero titolo esemplificativo, tra i fenomeni da monitorare ai fini del regime di neutralità si possono annoverare la contabilizzazione dei ricavi, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti e le azioni proprie. Per quanto riguarda i ricavi, va considerato che la contabilizzazione in base alle regole previste dall'OIC 34 (banalmente anche l'individuazione di più unità elementari di contabilizzazione rispetto a un'unica prestazione contrattualizzata) potrebbe determinare fenomeni di tassazione anomala. Si pensi ad una vendita di un bene con un servizio pluriennale incluso nel prezzo realizzata nel 2024; in derivazione semplice l'operazione viene considerata unitariamente con tassazione integrale nel 2024 del ricavo di vendita in via extracontabile (per la quota parte riferita al servizio che viene contabilmente riscontata agli esercizi successivi). Se tale operazione trovasse riconoscimento in derivazione rafforzata nel 2025, la quota del ricavo riferita al servizio che viene imputata a conto economico dovrebbe nuovamente concorrere alla formazione del reddito con un effetto di doppia tassazione. Ragionamento analogo può essere svolto con riguardo al criterio del costo ammortizzato, considerato che l'applicazione dello stesso non assume rilevanza fiscale in derivazione semplice e, pertanto, è da ritenersi che i crediti e debiti in essere alla data di FTA debbano essere gestiti in neutralità fiscale, proseguendo la gestione del doppio binario. È evidente che per i crediti e debiti sorti successivamente al periodo di imposta 2025 l'eventuale applicazione del criterio del costo assumerà rilevanza fiscale in derivazione rafforzata. Infine, per quanto concerne le azioni proprie, ancorché in derivazione semplice non trovi riconoscimento fiscale la qualificazione contabile in termini patrimoniali delle stesse, si è dell'avviso che non dovrebbe applicarsi il regime di neutralità, non essendo configurabili quali operazioni pregresse, atteso che tali azioni assumono eventuale rilevanza reddituale solo in sede di cessione.

L'art. 1, co. 131, della L. n. 199/2025 prevede la modifica, in via transitoria, del regime di deducibilità fiscale dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita da parte dei soggetti IAS/IFRS, con lo scopo di ottenere una "razionalizzazione" rispetto al relativo trattamento contabile.

### **5.1. Il regime previgente**

In base alle indicazioni dello IAS 38, infatti, i marchi, l'avviamento e le altre attività immateriali a vita utile indefinita non sono assoggettati al processo di ammortamento contabile, ma devono essere sottoposti almeno annualmente al c.d. test di impairment.

In particolare, secondo quanto previsto dallo IAS 36, occorre verificare se l'attività immateriale ha subito una riduzione di valore, confrontandone il valore recuperabile con il relativo valore contabile.

La pregressa formulazione dell'art. 103 TUIR, però, prevedeva una sostanziale equiparazione della deducibilità fiscale, ai fini IRES, del costo dei marchi e dell'avviamento, a prescindere dai principi contabili adottati (OIC o IAS/IFRS).

La differenza si individuava, tuttavia, nella modalità operativa con cui si procede alla relativa deduzione, infatti:

- per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali (**OIC**), la deduzione - comunque in misura non superiore a 1/18 - avveniva "per derivazione", attraverso il processo di ammortamento contabile; mentre
- per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (**IAS/IFRS**), la deduzione - in misura non superiore a 1/18 - si attuava attraverso apposite deduzioni extracontabili in dichiarazione, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

La Relazione illustrativa al DDL della Legge di Bilancio 2026 ha ricordato, che, per i soggetti IAS, tali disposizioni non tenevano in alcun modo conto dei riflessi derivanti dalla mancata rilevazione a Conto economico della svalutazione.

### **5.2. Le novità recate dalla Legge di Bilancio 2026**

L'art. 1, co. 131 della L. n. 199/2025 ha previsto, in deroga all'art. 103, co. 3-bis, del TUIR, per i soggetti IAS/IFRS, la deduzione del costo fiscalmente riconosciuto dell'avviamento, dei marchi d'impresa e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, **a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi (a titolo di svalutazione eventualmente iscritta a seguito di "impairment test") e fino a concorrenza del relativo ammontare.**

In base alla Relazione illustrativa, la nuova disposizione si prefiggerebbe un obiettivo di razionalizzazione, evitando che, nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione è transitata a conto economico, sia consentito di effettuare "deduzioni extracontabili"<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Inoltre, dalla lettura della norma, la modifica avrebbe un impatto ai soli fini IRES, e non anche ai fini IRAP, alla luce del mancato richiamo del D.Lgs. n. 446/1997.

Per contro, la deduzione fiscale del costo degli *intangibles* in esame si avvia a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione, nei limiti del relativo ammontare e per una durata sempre pari a 18 anni.

Sempre secondo la Relazione, il costo sostenuto per l'acquisto delle attività immateriali a vita utile indefinita (al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante) potrà essere dedotto mediante una variazione in diminuzione, ai sensi dell'art. 109 comma 4 lett. a) del TUIR, nei limiti della quota annuale di un diciottesimo indicata nell'art. 103 commi 1 e 3 del TUIR, nel presupposto che il costo è transitato a Conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente (e/o in quello in cui è rilevata la rettifica).

Inoltre, le quote non dedotte nei periodi d'imposta precedenti alla svalutazione saranno recuperate – nei limiti dell'ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d'imposta – in quelli successivi fino all'assorbimento del suo ammontare complessivo.

Tale modifica potrà impattare sulla valutazione di convenienza degli affrancamenti, riguardando anche le attività oggetto della relativa disciplina: infatti, a fronte del versamento delle imposte sostitutive, la deduzione è posticipata fin quando non vengono contabilizzate svalutazioni, e nei limiti del loro importo.

### **5.3. Profili temporali di applicazione**

In ordine all'ambito temporale di applicazione, si evidenzia che la modifica contenuta nella L. n. 199/2025 è prevista, in attesa dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui agli artt. 6 e 9 della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ovvero il 2026, per i soggetti "solari") ed ha, quindi, natura transitoria.

In particolare, se confermati, i nuovi limiti di deducibilità troveranno applicazione per:

- le attività immateriali a vita utile indefinita iscritte in bilancio per la prima volta nel periodo d'imposta<sup>25</sup> 2026 (per i soggetti "solari");
- i maggiori valori (relativi alle predette attività immateriali) riconosciuti ai fini fiscali nel periodo d'imposta 2026 (per i soggetti "solari")<sup>26</sup>.

La disposizione non ha, invece, effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio al 31 dicembre 2025.

Da ultimo, per valutare gli effetti sul gettito erariale e in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono introdotte "in via sperimentale", l'art. 1, co. 132/199 prevede, peraltro, il monitoraggio delle operazioni tramite indicazione nella dichiarazione dei redditi.

---

<sup>25</sup> Successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

<sup>26</sup> Successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

## 6. RIPROPOSTO L'AFFRANCAMENTO AGEVOLATO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 1, CO. 44-45, L. N. 199/2025

### EFFICACIA TEMPORALE:

RISERVE IN SOSPENSIONE NEL BILANCIO AL 31.12.2024 CHE RESIDUANO AL 31.12.2025

L'art. 1, co. 44 e 45 della L. n. 199/2025 conferma la disciplina dell'affrancamento straordinario delle riserve, già contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192, aggiornando di un anno i termini previsti inizialmente.

Peraltro, su tale tematica sono intervenuti il Decreto attuativo pubblicato il 27 giugno 2025 e, soprattutto, la Relazione illustrativa a tale decreto, documenti molto utili anche nella presente riapertura ed espressamente richiamati quali regole applicabili anche all'attuale affrancamento, dal co. 45 dell'art 1/199.

### 6.1. Ambito oggettivo di applicazione

In prima istanza, va chiarito quale sia il perimetro delle riserve in sospensione d'imposta: la Relazione al D.M. 27.06.2025 ritiene che la definizione di tali poste debba essere collegata al concetto di una posta di patrimonio netto sorta in concomitanza con un elemento reddituale fiscalmente riconosciuto, in relazione al quale non sono state versate imposte nella misura ordinaria.

Un nutrito elenco delle riserve affrancabili è contenuto nella Relazione illustrativa al citato decreto, nel quale sono menzionate, oltre a quelle costituite in conseguenza dell'applicazione di una delle diverse leggi di rivalutazione dei beni d'impresa (che sono le più ricorrenti), anche le riserve vincolate a seguito dell'opzione per il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio senza riconoscimento fiscale, effettuato ai sensi, ad esempio, dell'art. 110, co. 8, del D.L. n. 104/2020, le riserve da condono e le riserve iscritte ai sensi del previgente art. 55, co. 3, lett. b) del TUIR e altre.

Sono escluse, invece, tra le altre le riserve iscritte a fronte di deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le riserve per ammortamenti anticipati, le riserve da conferimenti in doppia sospensione d'imposta ex art. 4 del D.Lgs. n. 358/1997, le riserve iscritte a fronte della sospensione degli ammortamenti ex art. 60 commi 7-bis ss. del D.L. n. 104/2020, le riserve indivisibili delle società cooperative.

Nel testo della Legge di Bilancio 2026, viene come detto riproposta alla lettera la norma del D.Lgs. n.192/2024, fatta salva la traslazione in avanti di un anno dei termini di riferimento per individuare le riserve affrancabili: potranno quindi essere presi a riferimento tutti i chiarimenti già utilizzati, nonché il D.M. 27 giugno 2025, esplicitamente richiamato nella L. n. 199/2025.

La riserve in astratto affrancabili devono

- a) sussistere già nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e
- b) persistere quale posta del patrimonio netto nel bilancio dell'esercizio 2025.

Il rapporto tra le due date succitate è stato commentato da un passaggio della Relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2025 secondo cui, mentre deve essere rispettato il presupposto di

esistenza della riserva al 31 dicembre 2024, il quantum su cui calcolare l'imposta sostitutiva dovuta è il saldo di detta riserva al 31 dicembre 2025.

Ciò comporta che, se nel corso del 2025 parte della riserva fosse stata distribuita, l'affrancamento dovrà essere calcolato sul saldo esistente al 31 dicembre 2025.

Qualora si voglia ricorrere alla facoltà concessa dalla norma in commento, le riserve in sospensione d'imposta presenti in bilancio non devono essere necessariamente tutte affrancate né occorre che lo siano per intero.

### **6.2. Effetti della norma**

L'effetto dell'affrancamento va individuato al **1° gennaio 2026**, ancorché il perfezionamento dell'opzione si ha solo con la compilazione del Modello Redditi 2026.

Questo significa che un'eventuale distribuzione della riserva in sospensione d'imposta, che potrà avvenire ad esempio nel mese di febbraio 2026, non determinerà l'effetto di incremento di imponibile della società e ciò, ovviamente, a condizione che nel Modello Redditi 2026 venga compilata la sezione del quadro RS dedicata, appunto, all'affrancamento con imposta sostitutiva.

Il perfezionamento dell'affrancamento, infatti, avviene con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'apposito prospetto (già contenuto nella sez. VII-B del quadro RQ nei modelli REDDITI SC 2025 e REDDITI SP 2025), mentre sono irrilevanti a tal fine eventuali omissioni o ritardi nel pagamento dell'imposta sostitutiva (per i quali si potrà ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Sul punto, va però ricordato che se la distribuzione nel corso del 2026 rappresenta l'esecuzione di una delibera assembleare approvata già nel 2025, l'affrancamento non potrà essere eseguito, come giustamente sottolinea la Relazione, poiché nel 2026 saremmo di fronte al mero pagamento di un debito generato con delibera assunta l'anno precedente.

Infatti, la decisione dei soci di distribuire la riserva fa sì che la posta contabile migri dal patrimonio netto alle passività, e quindi l'operazione ha avuto già il suo compimento giuridico nel 2025, il che la esclude dal possibile affrancamento.

Analogamente, non è possibile ricorrere all'affrancamento in commento nel caso in cui l'importo della riserva del 2025 sia superiore a quello del 2024, ad esempio perché la riserva utilizzata per coprire una perdita di esercizio è stata reintegrata ex art. 13, co. 2 della L. n. 342/2000: il maggiore importo del 2025 rispetto a quello dell'anno precedente non è affrancabile in quanto non esistente nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

### **6.3. Imposta sostitutiva**

L'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap del 10% va versata obbligatoriamente in 4 rate annuali uguali a partire dal versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d'imposta 2025.

In tema di versamento dell'imposta sostitutiva non è stato chiarito, e ci si augura possa esserlo con la riproposizione della misura, se sia possibile anticipare i versamenti della rate e non

doverli necessariamente effettuare in quattro anni, come la norma suggerirebbe usando il termine “obbligatoriamente” a proposito delle modalità di pagamento in quattro rate<sup>27</sup>.

Il Governo si aspetta, come si legge nella Relazione tecnica al DDL della Legge di Bilancio 2026, un gettito di 820 milioni di euro in 4 anni, il che vuol dire che dovrebbero essere affrancate riserve per poco più di 8 miliardi di euro.

## 7. LA STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IN F24

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 1, CO. 116, L. N. 199/2025

### EFFICACIA TEMPORALE:

COMPENSAZIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2026

Quando a fine ottobre venne diffusa la bozza di DDL della Legge di Bilancio 2026, l’art. 26 (“*Misure di contrasto alle indebite compensazioni*”) in esso contenuto seminò un certo panico, poiché veniva prevista una stretta molto severa alle compensazioni, tale per cui i crediti non derivanti dalla liquidazione delle imposte non sarebbero stati più utilizzabili per pagare contributi Inps e Inail, a partire dal 1° luglio 2026.

Tale previsione, già valida per gli intermediari finanziari (come banche e assicurazioni), veniva di fatto estesa a tutti i contribuenti, diventando regola generale.

Con tutti i crediti “temporizzati” attualmente presenti nel sistema tributario, tra quelli agevolativi (ad esempio correlati agli investimenti in beni strumentali) e quelli da *bonus* edili ceduti dalle banche alle imprese, il rischio concreto era che, specie questi ultimi (caratterizzati da regole di utilizzo temporali estremamente rigide) andassero persi.

Fortunatamente, tale previsione è stata espunta dal testo confluito in G.U. e si è scelto di modificare le regole, istituite con l’art.1, co. 94-98, della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

### 7.1. Nuove soglie di compensazione

La L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), inserendo il comma 49-*quinquies* nell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, aveva introdotto un divieto di compensazione in presenza di ruoli **scaduti** per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.

La norma contemplava il divieto di compensazione orizzontale a valere per tutti i contribuenti (privati o titolari di partita Iva) nel modello F24 (rimane possibile la c.d. compensazione “interna”) in presenza di ruoli per imposte erariali scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione<sup>28</sup>

Ebbene, l’art. 1, co. 116, della L. n. 199/2025 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 euro a **50.000 euro**.

<sup>27</sup> Fanno propendere per la possibilità di anticipare il pagamento il fatto che la dilazione per sua natura è a favore del contribuente, che quindi potrebbe rinunciare, e non del Fisco, e la posizione possibilista assunta dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 13 febbraio 2006 n. 6 (§ 3.3) a proposito di altra norma di identico tenore letterale (art. 1 comma 472 della L. 266/2005).

<sup>28</sup> Rilevavano anche gli avvisi di recupero dei crediti di imposta agevolativi, a differenza del divieto di compensazione di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

La caratteristica di questo divieto consiste nel fatto che, qualora siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 50.000 euro, la compensazione è vietata anche per l'eccedenza<sup>29</sup>.

Per controllare l'eventuale superamento della predetta soglia, bisogna tenere in debito conto che

- a) se ci sono più ruoli, occorre procedere alla somma di tutti i ruoli relativi a imposte erariali o derivanti dal recupero di crediti di imposta includendo sanzioni e interessi da ritardata iscrizione a ruolo di natura analoga<sup>30</sup>;
- b) se ci sono ruoli e accertamenti esecutivi, bisogna procedere alla somma di tutti i carichi (relativamente agli accertamenti esecutivi, rilevano solo i carichi affidati in riscossione).

Il divieto non opera quando il debito, per effetto di sospensione giudiziale o di sentenza o di pagamento del contribuente viene ridotto sotto i 50.000 euro; rimane però fermo il divieto dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010 (ruoli erariali scaduti oltre i 1.500 euro), che opera alternativamente a quello in esame.

Il divieto riguarda la compensazione di tutti i crediti d'imposta:

- quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte, sia
- quelli agevolativi, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ad esempio il credito per ricerca e sviluppo e i crediti derivanti da detrazioni edilizie *ex art. 121 del DL 34/2020*<sup>31</sup>.

Rimane possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL. Tuttavia, *“laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione”*<sup>32</sup>.

Si ritiene di dover rammentare che in caso di:

- accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo (*ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973*);
- presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli<sup>33</sup>,

il divieto non sussiste, sempreché poi venga rispettato il pagamento del piano rateale: nel momento in cui si dovesse decadere dai piani, la compensazione verrebbe nuovamente bloccata.

Se il contribuente ha a disposizione crediti per **imposte erariali**, deve ritenersi ammesso il pagamento dei debiti iscritti a ruolo con il codice "RUOL" operando l'art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Però, occorre che i debiti iscritti a ruolo e i crediti compensabili siano relativi a imposte erariali e, quindi, non può essere utilizzato ad esempio il bonus ricerca e sviluppo: il ruolo derivante da tale *bonus* o da altri crediti di natura agevolativa dovrà essere pagato senza compensazione; ciò vale per i ruoli derivanti da qualsiasi avviso di recupero del credito di imposta.

<sup>29</sup> Cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 16/E/2024. Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 60.000 euro e il contribuente dispone di 70.000 euro di crediti compensabili, non si possono compensare nemmeno i 10.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).

<sup>30</sup> Non rilevano, invece, gli interessi di mora e i compensi di riscossione (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate 28.6.2024 n. 16).

<sup>31</sup> Cfr. risposta interpello Agenzia Entrate 20.6.2024 n. 136. Per i crediti scaturenti dal c.d. "sconto in fattura" o dalla cessione delle detrazioni edilizie opera anche l'art. 121, co. 3-bis del D.L. n. 34/2020 introdotto dall'art. 4 co. 1 del D.L. 29.3.2024 n. 39. In questo caso il divieto opera per ruoli nel complesso superiori a 10.000 euro, ma sino a concorrenza del ruolo stesso.

<sup>32</sup> Cfr. Circ. n. 16 cit.

<sup>33</sup> Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2024 n. 54.

Il Legislatore non ha chiarito gli effetti del mancato rispetto del divieto.

In primo luogo, se il credito è esistente e non poteva essere compensato solo in ragione dei ruoli, la violazione dovrebbe essere sanzionata nella misura del 25%<sup>34</sup> ai sensi dell'art. 13, co. 4 del D.Lgs. n. 471/1997, essendosi in presenza di crediti non spettanti.

Inoltre, riscontrata la compensazione indebita, specie in assenza di una copertura normativa, sarebbe censurabile che il credito venga recuperato: sostenere la tesi affermativa significa accettare che il contribuente, dopo aver riversato il credito, lo possa nuovamente compensare nel rispetto dei requisiti di legge, in palese contrasto con la leale collaborazione che deve sussistere tra contribuente e uffici finanziari.

Pare davvero poco sensato che il contribuente sia costretto a riversare il credito per poi compensarlo subito dopo, essendo assolutamente sufficiente l'irrogazione della sanzione.

Sanzione che, in ogni caso, è comunque definibile al terzo come prevede l'art. 38-bis del D.P.R. n. 600/1973.

### 7.2. Efficacia temporale dei nuovi limiti

In assenza di una disposizione specifica di decorrenza, la novità dovrebbe operare per le **compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026** (entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026).

Se così è, in presenza di carichi superiori a 50.000 euro (anche antecedenti al 2026), il contribuente non può compensare dal 1° gennaio, dunque ai fini della sanzione e dell'eventuale recupero del credito si deve fare riferimento alla data di presentazione della delega di pagamento.

## 8. LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 1, CO. 82-101, DELLA L. N. 199/2025

EFFICACIA TEMPORALE:

≠

Con la pubblicazione in G.U. della L. n. 199/2025, trova finalmente regole certe la **“rottamazione-quinquies”**, annunciata, disannunciata, riproposta, scritta e riscritta più volte.

A bene vedere non si tratta di una mera riapertura delle vecchie sanatorie, presentando significative differenze rispetto alle stesse.

Il beneficio, però, resta lo stesso: fermo il pagamento della quota di capitale, il beneficio della rottamazione consiste nello stralcio

- di qualsiasi sanzione amministrativa,
- degli interessi compresi nei carichi (di norma si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo),
- degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e
- dei compensi di riscossione (laddove ancora spettanti).

<sup>34</sup> Circ. Assonime 31.1.2024 n. 1.

### 8.1. Ambito oggettivo di applicazione

Sono oggetto di rottamazione i carichi consegnati agli Agenti della riscossione **dal 2000 al 31 dicembre 2023**, dovendosi quindi fare riferimento alla **data di consegna** del ruolo e non alla data, spesso antecedente, in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

A differenza delle rottamazioni precedenti, non tutti i carichi possono rientrarvi, essendo la rottamazione-*quinquies* circoscritta ai carichi riguardanti:

- ❖ **imposte** derivanti dall'omesso versamento di imposte derivanti da dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica (artt. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione<sup>35 36</sup>.  
Potrà dunque trattarsi non solo di versamenti non effettuati<sup>37</sup>, ma di crediti disconosciuti, di ritenute scomputate in eccesso, di detrazioni edilizie non riconosciute e così via;
- ❖ **contributi INPS non pagati**, con esclusione di quelli derivanti da accertamento (in questo caso, salvo posizioni debitorie risalenti, il carico non deriva da ruolo ma da avviso di addebito INPS);
- ❖ **sanzioni per violazioni del Codice della strada** irrogate da Amministrazioni statali (in questo caso, la rottamazione causa il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Sono ammessi alla nuova rottamazione anche coloro<sup>38</sup> che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa, ma ne sono decaduti (pagando comunque tutte le rate scadute al 30 settembre 2025), purché i carichi siano quelli ricompresi nell'ambito applicativo della versione "*quinquies*" della sanatoria.

Poiché la rottamazione si rivolge alle partite in gestione ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, la sanatoria non include le somme che sono oggetto di dilazione sulla base degli avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate in esito ai controlli automatizzati, prima dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Sono pertanto fuori dalla nuova definizione agevolata, tra l'altro, tutti gli accertamenti esecutivi, gli atti aventi a oggetto le imposte indirette sui trasferimenti (registro, successioni e donazioni) e i tributi locali<sup>39</sup>.

<sup>35</sup> Vi dovrebbero rientrare anche i carichi derivanti dall'incrocio dei dati con le c.d. LIPE, posto che l'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 rinvia pur sempre all'art. 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972.

<sup>36</sup> In egual misura, dovrebbero essere rottamabili i carichi scaturenti da decadenza dalla dilazione dell'avviso bonario, in quanto per definizione essi non possono che derivare da liquidazione automatica o da controllo formale (lo stesso vale per la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).

<sup>37</sup> Potrebbero dunque essere rottamati:

- i ruoli derivanti da atti di contestazione delle sanzioni da omesso versamento di imposte dichiarate, emerse non a seguito di liquidazione automatica ma ad esempio su segnalazione della Guardia di Finanza;
- le sanzioni da omesso versamento di ritenute fiscali indicate nel modello 770 ma poi non pagate, richieste anche in questo caso mediante atto di contestazione.

Naturalmente non possono rientrare nella rottamazione i carichi derivanti da imposte non dichiarate, non trattandosi di "imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali".

<sup>38</sup> Tale regola non vale per la rottamazione dei dazi doganali e dell'IVA all'importazione, in quanto l'art. 5 del D.L. n. 119/2018 non è richiamato dall'art. 1, co. 99 e 100, della L. n. 199/2025).

<sup>39</sup> Una menzione a parte meritano le entrate degli enti territoriali (Comuni, Regioni e Province). In questo caso, l'art. 1, co. 102-110, della L. 199/2025 introduce una norma che consente a tali enti di adottare una definizione agevolata secondo modalità e criteri stabiliti a livello locale. In sostanza, questo significa che le autonomie potranno deliberare delle rottamazioni libere da vincoli legislativi statali, alla condizione che la sorte capitale sia sempre dovuta per intero. Ciò, anche nell'ipotesi in cui le entrate siano gestite da Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendovi alcuna causa ostativa nella disposizione di riferimento.

## 8.2. Iter procedurale

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali:

→ entro il **30 aprile 2026** occorre trasmettere la domanda di rottamazione, indicando il numero di rate in cui dilazionare il debito e impegnandosi a rinunciare ai giudizi in corso (la domanda va presentata quand'anche non ci fossero importi da pagare, il che potrebbe succedere per le sanzioni da tardivo versamento di imposte dichiarate).

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del D.L. n. 50/2017 e ss.mm., ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

→ entro il **30 giugno 2026** l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore la liquidazione delle somme.

## 8.3. Pagamenti e decadenza - Novità

Quanto ai termini di pagamento, entro il **31 luglio 2026** è possibile versare l'unica o la prima rata.

L'assolvimento di quanto dovuto per la sanatoria può essere suddiviso in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

Anche per quanto riguarda il perfezionamento, la rottamazione-*quinquies* si differenzia dalle precedenti: nelle versioni passate, infatti, bisognava, a pena di decadenza, pagare nei termini e per intero ogni singola rata, con una tolleranza di cinque giorni per il ritardo.

Per effetto delle disposizioni in commento, invece, si decade in caso di omesso o insufficiente pagamento:

- dell'unica rata in scadenza il 31 luglio 2026;
- di due rate anche non consecutive del piano (il mancato pagamento della prima rata non dovrebbe quindi causare alcuna decadenza);
- dell'ultima rata del piano.

Se la rottamazione-*quinquies* risulterà inefficace, i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

## 9. ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATE DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (CENNI)

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 1, CO. 35-40, L. N. 199/2025

### EFFICACIA TEMPORALE:

ENTRO IL 30.09.2026

Nell'art. 1, co. 35-40, della Legge di Bilancio 2026 è nuovamente presente la disciplina

- ➔ dell'assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci,
- ➔ della trasformazione agevolata in società semplice e
- ➔ dell'estromissione degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali.

La norma non fa che ricalcare ancora una volta alla lettera le precedenti versioni (art. 1 commi 115-121 della L. 208/2015, art. 1 commi 100-106 della L. 197/2022, art. 1 commi 31-36 della L. 207/2024), modificando solo le date di riferimento, che sono tutte traslate in avanti di un anno rispetto all'art. 1, co. 31-36, della L. n. 207/2024.

Si potrà, quindi, continuare a fruire di vaste economie di apprendimento correlate a una prassi consolidata (in particolare nelle due circolari di riferimento dell'Agenzia delle Entrate, 1° giugno 2016 n. 26 e 16 settembre 2016, n. 37).

### 9.1. Ambito oggettivo di applicazione

Per le **assegnazioni, cessioni e trasformazioni** sarà richiesto che i soci siano iscritti nel libro soci, o comunque risultino avere acquisito tale qualità (in particolare per le società che non sono tenute ad avere il libro) entro il 30 settembre 2025.

Sono agevolabili

- le assegnazioni e le cessioni ai soci di beni immobili non strumentali per destinazione (e dunque diversi da quelli di cui all'art. 43 comma 2 primo periodo del TUIR) e di beni mobili registrati, anch'essi se non strumentali all'esercizio dell'impresa, nonché
- le trasformazioni in società semplice, mediante le quali pure si ottiene l'estromissione dei beni immobili e mobili registrati dal regime di impresa alle medesime condizioni delle assegnazioni e delle cessioni.

La società semplice, che per sua natura non può esercitare attività commerciale, deve avere come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o mobili registrati; di fatto può trattarsi anche di un'attività di mero godimento, al di fuori del raggio d'azione della disciplina delle società di comodo e della disciplina dei beni in godimento ai soci.

Per quanto riguarda l'**imprenditore individuale**, sono agevolabili

- le estromissioni degli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione: l'oggetto della disciplina è differente perché ne è differente la logica, ovvero non quella di far uscire dalle società commerciali beni che potrebbero non essere gestiti con scopo di lucro, o comunque non collegati all'attività principale, bensì di agevolare i soggetti per i quali "riappropriarsi" dell'immobile nel quale è esercitata l'attività potrebbe rappresentare una sorta di buonuscita al termine dell'attività lavorativa.

Sono confermate, infine, per tutte le misure le agevolazioni delle imposte d'atto (dimezzamento dell'imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale sempre in misura fissa), mentre nessuna agevolazione è prevista per l'IVA.

### **9.2. Profili temporali di applicazione**

La scadenza per perfezionare assegnazioni, cessioni e trasformazioni sarà il **30 settembre 2026**<sup>40</sup>.

Purtroppo, dopo le varie riaperture che ci sono state, si sa che trattasi di una scadenza non comodissima, perché collocata subito dopo la pausa estiva, tanto più che è richiesto anche l'intervento di un notaio, necessario sia per il trasferimento della proprietà dei beni immobili e mobili registrati che per la trasformazione da società commerciale in società semplice.

Quanto al caso delle estromissioni degli immobili degli imprenditori individuali, le regole sono diverse: innanzitutto è previsto un termine per il possesso dei beni (30 settembre 2025) che nell'altra disciplina non è richiesto, e poi le estromissioni devono essere effettuate entro il **31 maggio 2026** e non entro il 30 settembre.

### **9.3. Imposte sostitutive**

L'imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze determinate in misura pari alla differenza tra valore normale ex art. 9, co. 3 del TUIR e il costo dei beni ex art. 110, co. 1, lett. b) del TUIR, al netto degli ammortamenti dedotti, con la facoltà di sostituire al valore normale il valore c.d. "catastale" degli immobili, dato dal prodotto della rendita per i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all'art. 52, co. 4, del D.P.R. n. 131/1986.

Sono confermate anche le aliquote dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza, nella misura ordinaria

---

<sup>40</sup> Con l'eccezione dell'estromissione, che ha regole particolari.

- dell'8% o
- del 10,5% per le società che in due dei tre periodi d'imposta antecedenti a quello in cui è posta in essere l'operazione agevolata sono risultate di comodo), nonché
- l'aliquota del 13% sull'annullamento delle riserve in sospensione d'imposta.

Anche la rateizzazione del pagamento dell'imposta sostitutiva sono confermate le scadenze del

- 30 settembre 2026 (60% del dovuto) e del
- 30 novembre 2026 (40%).

Nel caso dell'estromissione degli immobili dell'imprenditore individuale, l'imposta può essere versata

- per il 60% entro il 30 novembre 2026 e
- per la restante parte entro il 30 giugno 2027.

- La presente relazione è stata resa definitiva in data 6 gennaio 2026 -